

Roberto **GAROFOLI**  
(a cura di)

Compendio dei  
**CONTRATTI  
PUBBLICI**

Con **Formule** del **processo** dei **contratti  
pubblici**, scaricabili ed editabili *online*

**IV EDIZIONE** **2026**



**Neldiritto  
Editore**

di una prova di valutazione finale (rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, master di I° livello, corsi di perfezionamento universitario, corsi avanzati SNA, purché, singolarmente considerati, di durata non inferiore a 30 ore);

- (livello di) **formazione avanzata**, che coincide con il conseguimento del Diploma di esperto in appalti pubblici SNA ovvero di Master universitari di II° livello, a seguito della frequentazione di corsi della durata di almeno 120 ore e con prova di valutazione finale.

L'ultimo criterio di base preso in considerazione ai fini della qualificazione è costituito, invece, dalla dimostrata **capacità di svolgere le attività** nell'ambito delle diverse fasi del ciclo dell'appalto attraverso la **prova dell'esperienza pregressa** fornita attraverso l'indicazione degli appalti (o concessioni) espletati **nell'ultimo quinquennio** dalla stazione appaltante (direttamente e non anche a quelle gestite dalla Centrale Unica di Committenza per suo conto), per la cui valutazione dovrà farsi ai **dati precaricati dal sistema**, comunicati all'ANAC dai rispettivi RUP, purché presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Con riguardo ai dati "**precaricati**" dal sistema (rappresentato dalla BDNCP), è a dirsi, infine, come gli stessi rilevino ai fini della valutazione degli ulteriori requisiti di "**assolvimento obblighi comunicazione all'Autorità**" e di "**assolvimento obblighi monitoraggio OOPP**" (ossia in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche) sulla base degli indici riportati nella Tabella C dell'Allegato II.4.

#### ■ 4.2. (Segue). Il sistema di qualificazione e le corrispondenti attività.

Premesso quanto sopra, la nuova formulazione normativa, tramite l'adozione di una impostazione semplice ed intuitiva, distingue le attività delle stazioni appaltanti a seconda che esse siano **qualificate o meno**. Se, infatti, **tutte le stazioni appaltanti (qualificate e non)** ex art. 62 comma 1, possono occuparsi di: appalti di servizi e forniture di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto: € 140.000,00; appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 500.000,00; ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle Centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (CONSIP, SINTEL, SORESA, etc), al contrario, solo le stazioni appaltanti **qualificate** in linea generale possono:

- effettuare, "*in funzione dei livelli di qualificazione posseduti*" gare di importo superiore alle soglie (di 500.000 euro) indicate al comma 1 dell'art. 62;
- acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- svolgere attività di committenza ausiliaria;
- procedere mediante appalto congiunto ovvero, al contrario, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento
- infine, **eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate**.

Con riguardo alle **centrali di committenza**, anch'esse distinte per livelli (e/o requisiti) di

qualificazione posseduti, esse (comma 7) possono: progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto sia delle stazioni appaltanti non qualificate sia per conto delle stazioni appaltanti qualificate ovvero convenzioni e accordi quadro ai quali possono aderire le stazioni appaltanti qualificate e non; istituire e gestire **sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione**.

**Le stazioni appaltanti non qualificate** per le attività che esse non possono svolgere, ricorreranno ad una centrale di committenza qualificata e, per le attività di committenza ausiliaria, anche a stazioni appaltanti qualificate.

Con riguardo, invece, alle attività che esse possono svolgere – oltre a quanto previsto dal comma 1 come sopra dedotto, l'**art. 62 comma 6** ne individua di ulteriori, consentendo alle stesse di:

- procedere ad affidamenti per servizi e forniture di valore inferiore alla soglia europea, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a **un milione di euro** mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (lett. c);
- effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate o da soggetti aggregatori (*"con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento"*) (lett. d);
- In sede di esecuzione, provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza qualificata o della stazione appaltante qualificata affidante (lett. e)

Il rapporto che si instaura tra la stazione appaltante non qualificata e la stazione (o la centrale di committenza) qualificata è disciplinato dai successivi **commi 9 e 10**; esso è formalizzato mediante un **accordo ai sensi dell'art. 30 D. lgs., 267/2000** (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o ai sensi dell'**art. 15 L. 241/1990, n. 241**, ovvero mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.

La stazione appaltante (o la centrale di committenza) qualificata viene **scelta** dall'elenco contenuto sul sito istituzionale di ANAC sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (**comma 15**) e può essere ubicata anche in altro Stato membro dell'Unione europea (**comma 16**). Ai fini dell'esecuzione del suddetto accordo da parte di quest'ultima in favore della stazione appaltante non qualificata, è previsto (**comma 10**) un sistema che garantisce alla stazione appaltante non qualificata di poter fare affidamento su una centrale di committenza che assicuri lo svolgimento della gara; ciò avviene prevedendo la formazione del **silenzio assenso** sulla domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza – la quale *"si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione"* – e *"in caso di risposta negativa"* un meccanismo di assegnazione d'ufficio di una centrale di committenza da parte dell'ANAC la quale provvede entro quindici giorni dalla richiesta.

Il parere **5 febbraio 2026, n. 3995** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce i **limiti finanziari dei rapporti tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate**. Questo parere è stato emesso in risposta a un quesito sulle modalità di gara e di esecuzione del contratto, in particolare riguardo all'obbligo per le stazioni appaltanti non qualificate di ricorrere a una stazione appaltante qualificata per le procedure di gara di valore superiore alle soglie previste. Il parere stabilisce che le stazioni appaltanti qualifi-

delle comunicazioni di cui all'art. 7 della Carta di Nizza, e per questo qualificabile anch'esso di diritto fondamentale e di 24 principio generale del diritto europeo (Corte di giustizia UE, grande sezione, 7 settembre 2021, C-927/19) (Cons. St., Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857).

Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in un gara pubblica ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non basta l'affermazione che questi attengono al c.d. know how, cioè all'insieme delle conoscenze professionali che consentono all'operatore di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (Cons. St., Sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382), ma occorre che sussista un'informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento, e che essa presenti effettivi e comprovabili elementi di segretezza oggettiva: ma ove questi ultimi manchino, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, l'assoluta trasparenza delle gare pubbliche prevale sul know how dei singoli concorrenti (Cons. St., Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257).



#### Accesso agli atti e tutela dei segreti tecnici: il bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza nelle gare pubbliche

La giurisprudenza concorda nel senso che debba consistere in una segretezza oggettiva, non essendo sufficiente per l'operatore economico invocare un generico rischio di divulgazione del *know how* dell'azienda, ma dovendo provare che l'informazione che si ritiene riservata procuri un reale vantaggio concorrenziale ad un proprio competitor. *"Pertanto, è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l'operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento"* (Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280). Da ultimo, si è precisato che: *"In ordine alla limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al c.d. know-how del singolo concorrente, vale a dire l'insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento, ma è necessario che sussista una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know-how dei singoli concorrenti"* (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 20 gennaio 2026, n. 125).

Quanto invece alla **distribuzione dell'onere probatorio** nel processo amministrativo in tema di accesso agli atti di gara, è stato chiarito da **T.a.r. Lazio, Roma, 26 febbraio 2024**,